

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 407 DEL 01/05/2026**

**OGGETTO**

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN UTILIZZO PARZIALE CONDIVISO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 124 LEGGE N. 145/2018 E DELL'ART. 18 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 23/02/2026 DI PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PRESSO L'UNIONE COLLINE MATILDICHE.

RDP/RUP: MUSSO LOREDANA

Dirigente: GARUTI ANNA LISA

## Servizio Affari Generali

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 202 del 22/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2026 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista la richiesta prot. n. 9809 del 02/04/2026 con la quale l'Unione Colline Matildiche ha chiesto la disponibilità all'utilizzo congiunto, con assegnazione temporanea e parziale a 12 ore settimanali, di una dipendente a tempo indeterminato e pieno del Settore Affari Generali, inquadrata nell'Area dei Funzionari e della elevata qualificazione;

Premesso che:

- l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede la possibilità per gli Enti Locali di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati;
- l'art. 1 comma 124 della L. 30 dicembre 2018 n. 145 e l'art. 18 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 23/02/2026 prevedono che gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- il secondo periodo del comma 1 del citato art. 18 del C.C.N.L. 2022-2024 prevede che la convenzione *"definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore"*. Il medesimo articolo inoltre prevede al:
  - *comma 2. "Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione..."*;
  - *comma 5. "Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 15 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del CCNL del 16.11.2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:*
    - *l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e delle connesse responsabilità;*
    - *l'ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti;*

Considerato che:

- è stato acquisito il preventivo consenso della dipendente all'utilizzo congiunto, conservato agli atti dell'Ente (prot. n. 12528 del 27/04/2026);
- conseguentemente, la Provincia di Reggio Emilia, in un'ottica di collaborazione fra enti dello stesso comparto e della stessa provincia, ha autorizzato il periodo di assegnazione temporanea e parziale (prot. n. 12673 del 28/04/2026);
- con la medesima nota di cui al punto precedente, è stato, altresì, definito il periodo di utilizzo condiviso, parziale e temporaneo a 12 ore settimanali dal 5 maggio 2026 per 9 mesi complessivi mediante apposito schema di accordo (in allegato benché non destinato alla pubblicazione);
- l'Ente utilizzatore rimborserà all'amministrazione provinciale la quota parametrata alle ore di utilizzo del complessivo trattamento economico in godimento riconosciuto alla dipendente dall'Ente titolare, oltre agli oneri riflessi; inoltre, per tutte le attività svolte nell'Ente utilizzatore che diano luogo a compensi ulteriori, le prestazioni resteranno a carico dell'ente che le ha preventivamente autorizzate e per cui vengono effettuate;

Dato atto che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

Visto l'obiettivo di 1° livello 0110/0002 "La gestione strategica delle risorse umane per creare valore pubblico" del PEG 2026;

### **DETERMINA**

- di autorizzare, ai sensi della normativa citata in premessa, l'utilizzo congiunto temporaneo e parziale, con l'Unione Colline Matildiche, di una dipendente a tempo indeterminato e pieno assegnata al Settore Affari Generali della Provincia di Reggio Emilia ed inquadrata nell'Area dei Funzionari e della elevata qualificazione;
- di approvare lo schema di accordo predisposto ai sensi del comma 124 dell'art.1 L. 145/2018 e dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali del 23/02/2026, finalizzato alla gestione operativa e alla definizione delle modalità inerenti all'espletamento dell'attività lavorativa della dipendente presso i due enti coinvolti (allegato al presente atto a costituirne parte integrale e sostanziale benché non destinato alla pubblicazione);
- di dare atto che:
  - l'assegnazione temporanea e parziale avrà decorrenza dal 5 maggio 2026 per una durata di nove mesi;
  - durante il periodo di utilizzo congiunto, la dipendente interessata presterà la sua attività lavorativa per 24 ore settimanali presso la Provincia di Reggio Emilia e per 12 ore settimanali presso l'Unione Colline Matildiche in giornate da concordare in base alle esigenze reciproche degli enti coinvolti;
- di precisare che:
  - il trattamento economico erogato direttamente dalla Provincia di Reggio Emilia sarà oggetto di rimborso, unitamente ai relativi oneri, da parte dell'amministrazione che si avvale della prestazione lavorativa, tenendo conto delle ore effettivamente rese dalla dipendente a conclusione del periodo di utilizzo condiviso;

- per tutte le attività svolte presso l'Unione Colline Matildiche che diano luogo a compensi ulteriori, gli stessi resteranno a carico dell'Ente utilizzatore che le ha preventivamente autorizzate e per cui vengono effettuate;
- di dare, infine, atto che l'attività è prevista all'obiettivo di 1° livello 0110/0002 "La gestione strategica delle risorse umane per creare valore pubblico" del PEG 2026.

Reggio Emilia, lì 01/05/2026

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Affari Generali  
F.to GARUTI ANNA LISA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....